



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

Prot. 2683

ORDINANZA N. 1898 del 08.05.2020

OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA IN VIA SAN GIOVANNI DAL CIVICO N. 1 AL CIVICO N.5 E DIVIETO DI TRANSITO AD AUTOBUS E MEZZI PESANTI LUNGO L'INTERA VIA SAN GIOVANNI PER IL GIORNO 12.05.2020

IL SINDACO

VISTA la richiesta pervenuta in data 06.05.2020 assunta al prot. n. 2652 con la quale il Sig. Ricca Armando residente in viale Vittorio Veneto, 57 nel Comune di Tolentino, fa richiesta di occupazione suolo pubblico per lavori di allaccio a pubblica fognatura;

CONSIDERATO che si rende necessario, al fine di garantire la corretta circolazione stradale e garantire la sicurezza, l'istituzione del divieto di sosta in via BORGO SAN GIOVANNI DAL CIVICO N.1 AL CIVICO N. 5 e per gli stessi motivi il divieto di transito ad autobus e mezzi pesanti lungo l'intera VIA BORGO SAN GIOVANNI;

PRESO ATTO che l'inosservanza del presente provvedimento comporta la punibilità ai sensi dell'art. 650 c.p.;

VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000;

V ISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il D.P.R. n. 495/1992 ad oggetto: regolamento di attuazione del nuovo codice della strada;

ORDINA

- l'istituzione del DIVIETO DI SOSTA in via SAN GIOVANNI DAL CIVICO N.1 AL CIVICO N. 5 per l'intera giornata del 12.05.2020;
- il DIVIETO DI TRANSITO AD AUTOBUS E MEZZI PESANTI lungo via SAN GIOVANNI per l'intera giornata del 12.05.2020;

Tali divieti saranno comunque validi fino al ripristino della corretta e sicura circolazione stradale.

Sarà cura della Ditta incaricata a svolgere i lavori predisporre apposita segnaletica a mezzo di transennature e/o segnaletica verticale temporanea correttamente posizionata.

L'ufficio di Polizia Locale dell'unione Montana dei Monti Azzurri, le forze dell'ordine e il personale autorizzato sono incaricati sull'esecuzione della presente ordinanza, con riserva di eventuali modifiche o integrazioni delle prescrizioni, se necessarie, onde evitare problemi alla circolazione ed alla sicurezza stradale.

E' fatto obbligo agli utenti di osservare quanto in essa previsto nella presente ordinanza.

I trasgressori saranno perseguiti e sanzionati ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 20 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e nei casi più gravi o in caso di recidiva la denuncia all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 c.p.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, si avverte che: avverso alla presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche. In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971. In relazione all'art. 37, comma 3 del D Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, alla apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La presente Ordinanza viene comunicata a:

- Prefettura di Macerata;
- Alla stazione dei Carabinieri del Comune di Belforte del Chienti;
- Al Comando di Polizia Locale dell'Unione Montana dei Monti Azzurri.

Belforte del Chienti, li 08.05.2020



IL SINDACO
(dott. ing. Alessio Vita)